



COMUNE DI RODI' MILICI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Tel. 090/9741010-fax 090/9741657-c.f. 00180620833

e- mail comunerodimilici@virgilio.it

ORDINANZA N° 6 /2019 -COMBUSTIONE DEI RESIDUI VEGETALI AGRICOLI E FORESTALI

IL SINDACO

CONSIDERATO che in questo periodo, la presenza di vegetazione spontanea, associata a condizioni climatiche di siccità tipiche della stagione estiva, favorisce l'insorgere e lo sviluppo di focolai d'incendio;

CONSIDERATO, inoltre, che il territorio di questo Comune è ricoperto da vaste aree boscate e incolte, nonché di colture che favoriscono lo sviluppo d'incendi anche per cause accidentali;

DATO ATTO che gli incendi verificatisi negli anni passati hanno causato consistenti danni sia alle infrastrutture e sia al patrimonio agronomico forestale;

RILEVATO che con il D.Lgs. n. 152/2006 "norme in materia ambientale" è stato severamente vietato e penalmente sanzionabile lo smaltimento dei residui vegetali (materiale di sfalcio e potature nonché materiale agricolo o forestale) mediante combustione sul campo;

DATO ATTO che il suddetto Decreto legislativo è stato modificato e integrato, da ultimo, con il decreto legislativo n° 91 del 24 giugno 2014 il quale, in particolare all'articolo 14-comma 8, lett. b- recita testualmente che all'articolo 256-bis dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6- bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri stesi per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati da apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata".

RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito;

VISTO il T.U.L.P.S.;

VISTA la L. 24/11/1981, n° 689;

VISTO l'art. 38 della legge 142/90;

VISTA la L.R. 6/4/1996 n° 16;

VISTA la Legge quadro in materia di incendi boschivi n° 353/2000;

VISTA la L.R. n° 14/2006;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia Ambientale";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 297 del 04/giugno 2008;

VISTO il Decreto Legislativo n° 91 del 24/06/2014;

VISTA la nota prefettizia n° 0052620 del 18/05/2018;

VISTO il Decreto Legislativo n° 1/2018

ORDINA

a tutti i proprietari e/o conduttori di fondi, al fine di evitare pericolo di incendi, di eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 10.

Lo smaltimento dei materiali provenienti da ripulitura, sfalci, potature ed altre operazioni agricole deve essere eseguito nel rispetto delle seguenti modalita' e prescrizioni:

ART.1

Durante il periodo compreso tra l'1 giugno ed il 30 settembre di ogni anno, nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 30/121923 n° 3267, e in quelli previsti nel piano regionale di difesa dei boschi e delle aree protette dagli incendi, anche se non sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici è assolutamente vietato:

accendere fuochi anche per l'abbruciamento di stoppie, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in boschi e nei terreni cespugliati;

-usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace nei boschi e nei terreni cespugliati;

-fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato d'incendio nei boschi o nei terreni cespugliati;

L'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio potra', su richiesta motivata, derogare ai divieti di cui al presente articolo rilasciando apposita autorizzazione nella quale dovranno essere contenute anche le modalita' d'esercizio delle attivita' indicate nel comma precedente.

ART.2

Nei terreni di cui all'articolo precedente, nel periodo dall'1 maggio al 31 maggio e dall'1 ottobre al 31 ottobre, è ammessa l'apertura e la ripulitura dei viali parafuoco, anche con l'ausilio del fuoco solo se preventivamente autorizzati per iscritto dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste. E' autorizzato anche l'abbruciamento del materiale di risulta derivante dalla realizzazione dei viali parafuoco lontano dalla vegetazione circostante.

In ogni caso, l'uso del fuoco deve avvenire con ogni cautela dalle ore 5:00 alle 9:00, ad esclusione delle giornate calde e ventose(venti provenienti da Sud-Est scirocco) sentito, preventivamente, il Distaccamento forestale competente.

Della zona e dell'orario delle operazioni di bruciatura, dovra' darsi di volta in volta preventiva comunicazione al Distaccamento Forestale competente per territorio. E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di assicurarsi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio d'accensione sia scongiurato. L'amministrazione forestale è autorizzata a svolgere, con le limitazioni di cui al presente articolo, nei perimetri e territori di loro competenza, le operazioni di cui sopra.

ART.3

In aree circoscritte e opportunamente attrezzate, è consentito, per finalita' connesse all'attivita' turistica e di ristorazione, l'uso del fuoco, previa comunicazione al distaccamento forestale competente per territorio da parte di chi assume la responsabilita'.

ART.4

I proprietari e i conduttori di boschi e/o terreni comunque coltivati limitrofi all'autostrada, alle strade provinciali e comunali dovranno creare, in prossimita' dei confini delle pertinenze stradali, una idonea fascia sgombra da sterpi ed erbe secche, osservando quanto previsto dalla presente ordinanza.

ART.5

E' vietato gettare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno: fiammiferi, sigari, o sigarette e qualunque tipo di materiale acceso.

ART.6

In caso di assenza dei regolamenti comunali che disciplinano le modalita' d'impiego dei fuochi controllati in agricoltura si applicano i divieti e le prescrizioni di cui all'art.59 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, N° 773 e successive modifiche ed integrazioni.

ART.7

I conducenti di automezzi dotati di marmitta catalitica dovranno evitare le fermate del mezzo a caldo in prossimita' di luoghi ove sono presenti accumuli di materiali vegetale secco o altro materiale soggetto ad infiammarsi che possa determinare l'innescio e lo sviluppo dell'incendio.

ART. 8

I proprietari e i conduttori di terreno, non compresi tra i boschi e le macchie di cui all'art.1 della Legge regionale 19 agosto 1999, n° 13, possono, sotto la propria diretta responsabilita' penale e civile, procedere all'abbruciamento di stoppie, frasche, cespugli, residui di colture agrarie e altre lavorazioni, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché d'incolti anche nel periodo dal 15 giugno-15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre, previa" dichiarazione di responsabilita'" da presentare al Distaccamento Forestale competente per il territorio nel quale dovranno effettuarsi gli abbruciamenti. Le dichiarazioni dovranno essere presentate al Distaccamento Forestale competente per territorio, in duplice copia, in carta semplice tre giorni prima della data prevista per la loro esecuzione e dovranno contenere l'indicazione precisa del luogo, della superficie e dell'oggetto dell'abbruciamento, delle modalita' di esecuzione dello stesso e delle cautele che s'intendono adottare, con precisazione del numero degli operatori, che in ogni caso non deve essere inferiore a tre, dei mezzi e delle attrezzature che saranno utilizzati per garantire la sicurezza delle operazioni, nonché le generalita' complete del responsabile delle operazioni medesime e il periodo indicativo in cui si intendono effettuare. Gli interessati dovranno attenersi strettamente a quanto dagli stessi dichiarato e dovranno esibire copia della dichiarazione recante il visto del Distaccamento Forestale, competente per territorio, su richiesta al personale avente qualifica di PG e PS.

ART. 9

I proprietari e i conduttori dei terreni di cui al precedente articolo dovranno effettuare gli abbruciamenti autorizzati entro l'arco temporale prescritto, preavvisando il Distaccamento forestale competente del giorno e dell'ora precisa per l'inizio delle operazioni, in ogni caso l'uso del fuoco deve avvenire con ogni cautela, dalle ore 5:00 alle ore 9:00 ad esclusione delle giornate calde e ventose, ed essendo stato preventivamente sentito il Distaccamento Forestale competente. Le operazioni dovranno sospendersi, su iniziativa del responsabile, o per disposizione dell'Autorita' Forestale, in caso di mutamento delle condizioni atmosferiche, assicurando la completa bonifica della zona prima di abbandonarla.

ART. 10

Nel periodo compreso tra il 16 ottobre di ogni anno al 14 giugno dell'anno successivo è consentita la bruciatura in loco di sfalci, potature o ripuliture nella quantita' giornaliera prevista dalla normativa in materia adottando, comunque, ogni forma di cautela al fine di evitare il propagarsi di incendi. E' comunque vietato procedere a qualsiasi operazione di bruciatura nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 15 settembre di ogni anno.

ART.11

Ferme restando le norme previste dagli artt. 423-423 bis, 424,425 e 449 del Codice Penale e fatte salve le norme vigenti in materia, le violazioni e i divieti di cui sopra saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni in materia, ivi comprese le aggravanti in caso di danno al soprassuolo.

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano fino all'adozione, da parte del Comune, del regolamento per l'uso dei fuochi in agricoltura.

DISPONE

-Restano ferme le norme previste dagli art.423, 424, 425,449 e 650 del Codice Penale nonché le disposizioni, le sanzioni ed i divieti previsti dalle altre norme che regolano la materia.

Legge n° 353/2000 art. 10 cc 5 e 6, art. 37 L.R. n° 16/1996(accensione di fuochi in zone boscate in periodo di grave pericolosita'-sanzione-minimo (1.033,00)-massimo(10.329,00)-oblazione(2.066,00);

Legge n° 353/2000 art. 10 e 4; Art.37 L.R. n° 16/1996-nel caso in cui il trasgressore appartenga ad una delle categorie descritte dall'art. 7 cc 3 e 6 della L. n° 353/2000-sanzione-minimo 2.066,00-massimo 20.658,00- oblazione 4.132,00-

Legge n° 353/2000 art. 10 e 4 ;art 37 L.R. n° 16/1996(inosservanza all'insediamento di costruzioni nei soprassuoli boschivi distrutti da incendio-)sanzione penale D.P.R. 8 giugno 2001 n° 380 art.44 e seguenti).

Per le violazioni della presente ordinanza, oltre le sanzioni previste dal C.P. sara' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria ai euro 51,64 a euro 258,23.

Per gli incendi diffusi causati da azioni vietate, ferme restando le sanzioni previste dal C.P., sara' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,64 a euro 258,23, per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato.

-nel caso di trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 31,00 euro e non superiore a 62,00 euro;

-nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 207 euro e non superiore a 413,00;

-la trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attivita' produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'art. 20, comma 1, lett.c della legge n° 47/85 e s.m.i. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di 15.493,00 euro ad un massimo di 51.645,00).Il giudice, nella sentenza di condanna , dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile;

Condanne penali

Si applicano gli artt.423, 423 bis, 449 e 650 c.p. , che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero concorso del danno.Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo.

Le predette sanzioni pecuniarie saranno irrogate con provvedimento del Sindaco.

L'invio della presente alla Prefettura di Messina, al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Messina, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, al Distaccamento Corpo Forestale di Barcellona P.G. , al Comando Stazione Carabinieri di Terme Vigliatore, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile-Sicilia Nord Orientale e al Comando di Polizia Municipale;

La pubblicazione della presente all'Albo pretorio del Comune fino al 15/10/2019, nonché l'affissione in tutti i luoghi pubblici del territorio comunale;

I vigili urbani, gli agenti della forza pubblica, i distaccamenti dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Rodi Milici, li 06/05/2019-

IL SINDACO
(Dot. E. ALIBERTI)

